

STATUTO dell'ASSOCIAZIONE "INCLUSION HUB - OS.PER.DI. OSSERVATORIO

PERMANENTE SULLA DISABILITÀ" - E.T.S.

Costituzione - Denominazione - Sede - Durata

Art. 1. È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, con sede in Taranto alla Via Anfiteatro n. 5, quale Ente del terzo settore, un'associazione denominata "INCLUSION HUB - OS.PER.DI. OSSERVATORIO PERMANENTE SULLA DISABILITÀ" in conformità al dettato dell'art. 35 del D.Lgs 117/2017. L'associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), allorquando istituito. Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposto con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2. L'associazione "INCLUSION HUB - OS.PER.DI. OSSERVATORIO PERMANENTE SULLA DISABILITÀ", più avanti chiamata per brevità Associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Finalità e attività

Art. 3. L'associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del

Terzo Settore:

quelle indicate alla lettera d) del primo comma dell'art. 5 di cui al D.

Igs. 117 del 3 luglio 2017 e/o s.m.i., e cioè quelle rivolte alla educa-
zione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo
2003, n. 53, e/o s.m.i., nonché le attività culturali di interesse sociale
con finalità educativa;

a) quelle indicate alla lettera g) del primo comma dell'art. 5 di cui
al D. Igs. 117 del 3 luglio 2017 e/o s.m.i.;

b) quelle indicate alla lettera h) del primo comma dell'art. 5 di cui
al D. Igs. 117 del 3 luglio 2017 e/o s.m.i. e cioè la ricerca scien-
tifica di particolare interesse sociale;

c) quelle indicate alla lettera i) del primo comma dell'art. 5 di cui
al D. Igs. 117 del 3 luglio 2017 e/o successive modifiche e integra-
zioni e cioè l'organizzazione e gestione di attività culturali, ar-
tistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche
editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica
del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al
presente articolo;

d) quelle indicate alla lettera k) del primo comma dell'art. 5 di cui
al D. Igs. 117 del 3 luglio 2017 e/o s.m.i.;

e) quelle indicate alla lettera l) del primo comma dell'art. 5 di cui
al D. Igs. 117 del 3 luglio 2017 e/o s.m.i.;

f) quelle indicate alla lettera l) del primo comma dell'art. 5 di cui
al D. Igs. 117 del 3 luglio 2017 e/o s.m.i. cioè servizi finalizzati
all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavo-
ratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto



legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

g) quelle indicate alla lettera w) del primo comma dell'art. 5 di cui al D. Lgs. 117 del 3 luglio 2017 e/o s.m.i nonché la promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

"INCLUSION HUB - OSPERDI OSSERVATORIO PERMANENTE SULLA DISABILITÀ" si configura come un organismo privato la cui Mission è rappresentata da una parola, a volte abusata, ma di importantissimo riferimento: FUTURO inclusivo ed accessibile.

Essa propone l'innovazione sul tema della disabilità fisica, mentale e relazionale e dei Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA) per un mondo più equo sotto più aspetti da quello istituzionale e normativo, a quello legale e sociologico fino a quello tecnologico; promuove in ogni luogo sia esso istituzionale, così come all'interno di realtà pubbliche e private, oltre che su ogni tipo di media, un mondo senza barriere che si rivelano un ostacolo alla partecipazione e al coinvolgimento di tutti ad una vita inclusiva ed aperta ad esperienze e crescita; persegue una dimensione di sensibilizzazione e coinvolgimento territoriale a tutto tondo al fine di definire un

modello univoco e condiviso di società inclusiva ed accessibile che si dimo-
stri fluida nella sua configurazione e capace di integrare ogni tipo di di-
versità e diversa abilità sia essa cognitiva quanto fisica che sensoriale.

Ai fini dell'attuazione di quanto soprascritto, l'Associazione potrà svol-
gere, a titolo meramente esemplificativo e senza che l'elencazione possa es-
sere altrimenti considerata limitativa delle attività connesse al consegu-
imento dell'oggetto sociale, le seguenti attività:

- Favorire le relazioni e il confronto tra le diverse esperienze impe-
gnate nel superamento delle situazioni di disabilità fisica, mentale
e relazionale e di supporto nei casi di Disturbo Specifico dell'Ap-
prendimento (DSA) contribuendo alla realizzazione di una rete di
servizi a ciò funzionali;
- Promuovere la realizzazione di studi, ricerche e indagini nel campo
della disabilità fisica, mentale e relazionale e dei Disturbi speci-
fici dell'Apprendimento (DSA);
- Raccogliere, elaborare, interpretare e diffondere dati statistici
sulle problematiche legate al mondo della disabilità fisica, mentale
e relazionale e dei Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA), al
fine di studiare il fenomeno su scala territoriale e nazionale e de-
finirne gli indicatori;
- Mettere a disposizione dati utili alla programmazione politico legi-
slativa nazionale, regionale e locale offrendo un supporto indivi-
duando indicatori validi ed efficaci;
- Sensibilizzare il territorio e offrire linee di orientamento, attra-
verso suggerimenti, proposte e progetti di:



- Divulgazione scientifica
- Sperimentazione di innovazione di prodotto processo
- Networking nazionale ed internazionale per l'attuazione di progetti di ricerca integrati, siano essi a carattere umanistico legislativo che a spiccati indirizzo tecnologico
- Innovazione di modelli di vita ed integrazione delle utenze disabili
- Promuovere la realizzazione di progetti finalizzati all'eliminazione e al superamento delle barriere architettoniche e percettive e all'integrazione sociale e lavorativa delle persone con disabilità, con particolare riferimento a progetti di innovazione tecnologica mirati anche alla nascita ed incubazione di realtà scientifico/produttive/economiche focalizzate allo studio e superamento dei limiti dettati dalle disabilità. Si propone altresì la realizzazione di progetti mirati a soggetti con Disturbo Specifico dell'Apprendimento (DSA) al fine di aiutare e/o rendere tali soggetti autonomi attraverso le più moderne tecnologie;
- Concorrere alla valutazione della qualità dei servizi e degli interventi anche attraverso il coinvolgimento di esperti in materia di politiche per la disabilità fisica, mentale e relazionale e/o per i Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA) e la definizione di un modello di certificazione univoca sulla efficienza ed efficacia su varia scala di:
 - Politiche
 - Ausili

- Servizi

- Innovazioni di prodotto pertinenti il mondo della disabilità fisica, mentale e relazionale e dei Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA).
- Promuovere un confronto ed un coordinamento con l'Osservatorio Nazionale sulla disabilità fisica, mentale e relazionale e con le Consulte e gli Osservatori della disabilità fisica, mentale e relazionale di diversi territori Regionali nonché con i medesimi organi, qualora presenti, nel campo dei Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA)
- Favorire l'informazione e la conoscenza collaborando ad attivare un efficace sistema di comunicazione e sensibilizzazione territoriale anche sviluppando relazioni di collaborazione con Università, pubbliche o private, per mettere a disposizione di tutti i soggetti interessati punti di accesso territoriali e sedi logistiche per lo svolgimento degli esami di profitto, nonché strutture di supporto.
- Ideare, progettare ed organizzare percorsi di formazione in aula o anche a distanza, attraverso l'uso integrato di tecnologie, strumenti, attrezzature, metodi avanzati di comunicazione e materiali didattici multimediali.
- Ideare, progettare ed organizzare percorsi di formazione accademici, post accademici e formativi sulle tematiche e problematiche legate al mondo della disabilità fisica, mentale e relazionale e dei Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA), mettendosi in rete con le diverse istituzioni e agenzie nazionali ed internazionali,



promuovendo la costituzione di un catalogo di offerta culturale -
formativa qualificante rivolta:

- a persone disabili o con Disturbo Specifico dell'Apprendimento (DSA) sia per modalità erogative quanto per accessibilità degli strumenti e metodiche didattico/formative
- a manager ed innovativi per la disabilità fisica, mentale e relazionale o per i Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA) protesi alla creazione di prodotti/processi/servizi che possano favorire la costituzione di una società più inclusiva ed accessibile

- Predisporre una relazione annuale scritta sull'attività svolta da presentare ai media e sul territorio nazionale al fine di avere risonanza strategica di sensibilizzazione ed indirizzo per le politiche future territoriali e nazionali pertinenti il tema della disabilità fisica, mentale e relazionale e dei Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA)
- Promuovere attraverso l'organizzazione di convegni, conferenze, dibattiti e seminari su temi scientifici, nonché attività editoriale propria di tipo tradizionale e multimediale la realizzazione di ogni altra azione o attività utile al miglioramento della qualità della vita delle persone disabili o con Disturbo Specifico dell'Apprendimento (DSA) e delle loro famiglie, con particolare attenzione ai nuclei familiari in condizioni di disagio economico, culturale e sociale.



- Partecipare a progetti, programmi, bandi di concorso, avvisi pubblici e quant'altro promosso e gestito da enti pubblici e privati dell'Unione Europea ed italiani riguardanti i settori rientranti negli scopi dell'Associazione ed in particolare della ricerca, dello sviluppo dell'innovazione tecnologica della formazione, della comunicazione, della conoscenza e dell'aggiornamento professionale degli utenti con disabilità e dei loro caregivers.
- Produrre e commercializzare, con le strutture ed il know-how in suo possesso, brevetti, tecnologie, progetti o altre opere dell'ingegno, nonché prodotti finiti utilizzando i risultati ottenuti dall'attività di ricerca, formazione e monitoraggio sul mondo dell'inclusione attiva dei disabili.
- Progettazione e realizzazione di ambienti di formazione funzionali ai bisogni delle aziende private per favorire ambienti inclusivi ed efficaci.
- Stipulare contratti e convenzioni attinenti alle finalità dell'Associazione Enti, pubblici e privati, nazionali ed internazionali.

Art. 4. Per il conseguimento dell'oggetto sociale l'Associazione: potrà compiere tutte le operazioni mobiliari o immobiliari, commerciali e finanziarie ritenute utili od opportune; effettuare interventi finanziari per l'acquisto di attrezzature e strumenti scientifici da utilizzare per l'attività didattica e di ricerca; sostenere gli oneri correlati allo svolgimento delle attività sociali; si avvarrà, inoltre di tutte le agevolazioni previste nelle legislazioni regionali, nazionali, comunitarie ed internazionali.



Art. 5. Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 6. Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Soci

Art. 7. Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione. Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

Art. 8. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro soci.

Art. 9. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo

caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Diritti e doveri dei soci

Art. 10. I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate. Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni. Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione. I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile. I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti. I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Perdita della qualità di socio

Art. 11. La qualità di socio si perde:

- a) per morte;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte, tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- d) per esclusione.



Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata. La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

Volontari

Art. 12. Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro

retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni. I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi. I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Sostenitori

Art. 13. Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

Lavoratori

Art. 14. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati.

Organi Sociali e Cariche Elettive

Art. 15. Sono organi dell'associazione:



- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Comitato Tecnico-Scientifico;
- d) il Presidente e il Vice-Presidente;
- e) il Segretario/Tesoriere;
- f) l'Organo di controllo, laddove eletto;
- g) Il Revisore dei conti, laddove eletto. Tutte le cariche sociali sono elettive.

L'Assemblea

Art. 16. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascun associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

- almeno una volta all'anno;
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Art. 17. L'Assemblea, è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano,

debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito. All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

Art. 18. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio;
- approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
- procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;
- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art. 11;



- delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio direttivo;
- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 19. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all'avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe. È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 20. Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 21. Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno

voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

Consiglio Direttivo

Art. 22. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Art. 23. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un



terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa. In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso. Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 24. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il presidente;
- elegge tra i propri componenti il vice presidente;
- elegge il tesoriere e il segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;
- predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;

- predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine alla perdita dello status di socio.



Art. 25. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Il Comitato Tecnico Scientifico

Art. 26. Il Comitato Tecnico-Scientifico è costituito da esperti nominati dal Consiglio Direttivo anche tra non associati che ne abbiano le qualità. Il Consiglio Direttivo stabilisce il numero di membri del Comitato Tecnico-Scientifico. Esso elegge nel suo seno un Presidente.

Membro di diritto del Comitato è il Presidente dell'Associazione. In caso di impossibilità, può essere delegato un membro del Consiglio Direttivo dell'Organizzazione.

I membri del Comitato sono rinnovati a ogni rinnovo del Consiglio Direttivo e possono essere rieletti. La partecipazione al Comitato Tecnico-Scientifico è gratuita.

Il Comitato Tecnico Scientifico:

- identifica e propone al Consiglio Direttivo programmi di lavoro e/o di ricerca;
- eventualmente segue lo sviluppo dei progetti stessi,
- esprime pareri e giudizi sui quesiti posti dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea.

Il Comitato si riunisce presso la sede sociale o altro luogo idoneo indicato dal Presidente del Comitato, su convocazione dello stesso, tramite lettera o e-mail con conferma di ricezione spedita almeno quindici giorni prima della data fissata. La convocazione deve indicare luogo e ora della riunione e contenere l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.

È consentita la partecipazione alle riunioni del Comitato Tecnico-Scientifico mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del membro del Comitato che partecipa e vota.

Il Comitato è regolarmente costituito con la presenza di almeno la metà dei componenti. Le delibere sono prese a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità dei voti, decide il voto del Presidente del Comitato.

Il Presidente e vice Presidente

Art. 27. Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale.

In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario. In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Tesoriere

Art. 28. Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio. Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario

Art. 29. Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci. L'Organo di controllo Art. 29. Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti



indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle

esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Libri sociali

Art. 35. L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Pubblicità e trasparenza

Art. 36. Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale. Le richieste di accesso alla



- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi;
- g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 33. Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 34. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione. Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni,



documentazi
sociale e i
Art. 37. Se
superiori
e tenere a
associati
eventuali
ai compon
Sciogliment
Art. 38
le moda
In caso
trà es
vata c
dell'
salv
tore
esse
ten
dat
20
No
Ar
a
m

documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione. Bilancio sociale e informativa sociale

Art. 37. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni.

Art. 38. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art. 20, comma 2 dello statuto.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci. L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Norma finale

Art. 39. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO €16,00
 SEDI C1/00

01004413 00006 F21 W08HZ001
 00130742 27/09/2022 18:28:50
 4578-00088 6C39093D42C288
 IDENTIFICATIVO : 01210273312764

0 1 21 027331 277 5

Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO €16,00
 SEDI C1/00

01004413 00006 F21 W08HZ001
 00130743 27/09/2022 18:28:57
 4578-00088 6631A4591F980596
 IDENTIFICATIVO : 01210273312764

0 1 21 027331 275 3

Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO €16,00
 SEDI C1/00

01004413 00006 F21 W08HZ001
 00130744 27/09/2022 18:29:04
 4578-00088 B48E83E68631756
 IDENTIFICATIVO : 01210273312763

0 1 21 027331 276 2

Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO €16,00
 SEDI C1/00

01004413 00006 F21 W08HZ001
 00130745 27/09/2022 18:29:11
 4578-00088 0A56080A0CFF107D
 IDENTIFICATIVO : 01210273312762

0 1 21 027331 276 2

Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO €16,00
 SEDI C1/00

01004413 00006 F21 W08HZ001
 00130746 27/09/2022 18:29:19
 4578-00088 3889D4CF5F8463FB
 IDENTIFICATIVO : 01210273312731

0 1 21 027331 273 1

Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO €16,00
 SEDI C1/00

01004413 00006 F21 W08HZ001
 00130739 27/09/2022 18:28:28
 4578-00088 622970DC186889EC
 IDENTIFICATIVO : 01210273312800

0 1 21 027331 280 0

Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO €16,00
 SEDI C1/00

01004413 00006 F21 W08HZ001
 00130753 28/09/2022 09:09:25
 4578-00088 BD58898B176E4866E
 IDENTIFICATIVO : 01210273312662

0 1 21 027331 266 2

Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO €1,60
 UNO/60

01004413 00006 F21 W08HZ001
 00130770 28/09/2022 09:28:37
 4578-00010 DB428651BCE936A
 IDENTIFICATIVO : 01210273312401

0 1 21 027331 240 1

Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO €1,60
 UNO/60

01004413 00006 F21 W08HZ001
 00130778 28/09/2022 09:28:73
 4578-00010 C74C7887E7E8F563
 IDENTIFICATIVO : 01210273312412

0 1 21 027331 241 2

Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO €1,60
 UNO/60

01004413 00006 F21 W08HZ001
 00130777 28/09/2022 09:28:16
 4578-00010 4C1D18E89A746557
 IDENTIFICATIVO : 01210273312423

0 1 21 027331 242 3

Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO €1,60
 UNO/60

01004413 00006 F21 W08HZ001
 00130776 28/09/2022 09:28:09
 4578-00010 DCC43165293092DC
 IDENTIFICATIVO : 01210273312474

0 1 21 027331 243 4

Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO €1,60
 UNO/60

01004413 00006 F21 W08HZ001
 00130773 28/09/2022 09:27:47
 4578-00010 482285F328EB8AD3
 IDENTIFICATIVO : 01210273312468

0 1 21 027331 246 8

Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO €1,60
 UNO/60

01004413 00006 F21 W08HZ001
 00130774 28/09/2022 09:27:54
 4578-00010 45E27D6E89C935E4
 IDENTIFICATIVO : 01210273312457

0 1 21 027331 245 7

Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO €1,60
 UNO/60

01004413 00006 F21 W08HZ001
 00130775 28/09/2022 09:27:54
 4578-00010 1366CA6E0566954
 IDENTIFICATIVO : 01210273312446

0 1 21 027331 244 6



Direzione Provinciale Taranto
 Ufficio Territoriale Taranto

Atto Privato S. 3 N. 2185

Registrato il 28 SET, 2022

L'ADDETTO
 Olindo QUARTO
 firma su delega del Direttore Provinciale